

A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Foreste, Caccia e Pesca - **Decreto dirigenziale n. 123 del 22 giugno 2010 – Rinnovo Concessione Azienda Faunistico-venatoria "INCOGNA" in Agro dei Comuni di Mondragone, Carinola e Cannello Arnone (CE) - Art. 23 L.R. 8/96.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE la legge regionale 10.4.1996, n.8, all'art.23 prevede l'istituzione di Aziende Faunistico-venatorie ed Aziende Agro-turistico-venatorie ;

CHE la Giunta Regionale della Campania con deliberazione n.1933 del 23.5.2003 ha approvato i “nuovi criteri” per la costituzione ed il rinnovo di tali Aziende;

CHE tali criteri sono stati emanati con D.P.G.R. n°625 del 22 settembre 2003, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania in data 6 ottobre 2003 n.47, convalidati dal Consiglio Regionale con Regolamento n°3 del 25 marzo 2005 che sostituisce la delibera consiliare di approvazione dei singoli regolamenti n.309/2 adottata nella seduta del 16 febbraio 2005;

CHE con decreto dirigenziale n°274 del 30/08/2001 è stata concessa al sig. Gioacchino MIGLIACCIO, nato a Orta di Atella (CE) il 3.7.1946 ed ivi residente alla Via S. Donato,69, la costituzione dell'Azienda Faunistico-venatoria “INCOGNA” della superficie di ha **505.95.85** ricadenti nei Comuni di MONDRAGONE, CARINOLA e CANCELLO ARNONE (CE) con scadenza 30 giugno 2005;

CHE con decreto dirigenziale n°55 del 24/04/2005 è stata concessa al sig. Sig. Gioacchino MIGLIACCIO, nato a Orta di Atella (CE) il 3.7.1946 ed ivi residente alla Via S. Donato,69, il rinnovo della concessione dell'Azienda Faunistico-venatoria “INCOGNA” della superficie di ha **505.95.85** ricadenti nei Comuni di MONDRAGONE, CARINOLA e CANCELLO ARNONE (CE) con scadenza 30 giugno 2010;

CONSIDERATO CHE, nel semestre precedente la scadenza di tale concessione, il sig. Gioacchino MIGLIACCIO, ha prodotto istanza con la relativa documentazione, assunta al protocollo n°1033816 del 30.11.2009, intesa ad ottenere il rinnovo della concessione per il quinquennio 2010/2015, così come previsto al comma 2 dell'art.14 del regolamento “nuovi criteri per la costituzione di aziende faunistico-venatorie emanato con D.P.G.R. n°625 del 22.9.2003”;

CHE dall'esame della pratica si evidenzia come le superfici interessate riguardano i territori della precedente concessione ed è da ritenersi valida la documentazione prodotta;

RITENUTO CHE pertanto la richiesta del sig. Gioacchino MIGLIACCIO possa essere accolta;

VISTO l'art.4, della L.R. 29 dicembre 2005, n.24;

VISTO l'art.23, comma 1, della L.R. 8/96;

VISTO altresì il D.P.G.R. n°625 del 22 settembre 2003;

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dal Servizio “Foreste e Caccia” incardinato nel Settore Foreste Caccia ed Acque Interne;

NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE PROPRIE previste dalla normativa vigente;

DECRETA

Per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono approvate ed integralmente riportate nel seguente dispositivo:

- Al sig. Gioacchino MIGLIACCIO, nato a Orta di Atella (CE) il 3.7.1946 ed ivi residente alla Via S. Donato,69 è rinnovata la concessione dell'Azienda Faunistico-venatoria “INCOGNA” della superficie di ha **505.95.85** ricadenti nei Comuni di MONDRAGONE, CARINOLA e CANCELLO

ARNONE (CE) ai sensi dell'art.23 della L.R.8/96 nonché dei nuovi criteri emanati con D.P.G.R. n°625 del 22 settembre 2003;

La presente concessione di rinnovo è assoggettata al rispetto degli stessi obblighi indicati nel decreto di prima concessione che si intendono riportati e trascritti, compreso il pagamento della tassa di concessione annuale prevista

LA CONCESSIONE HA VALIDITA' FINO AL **30 giugno 2015**;

Il concessionario, annualmente, entro il mese di maggio unitamente alle determinazioni di cui all'art.4 dei "criteri", è tenuto a comunicare, all'Amministrazione Provinciale ed all'Ufficio Caccia della Regione, l'avvenuto rispetto delle condizioni imposte facendo pervenire:

- 1) copia della ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale;
- 2) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che non vi sono state variazioni per quanto attiene la disponibilità delle proprietà assentite;
- 3) copia dei verbali redatti in occasione di immissioni di selvaggina effettuate alla presenza del personale di cui all'art.3, comma 2, dei "criteri";
- 4) planimetria dell'azienda con l'indicazione del territorio destinato a zona di rifugio della selvaggina e delle località di ubicazione delle superfici destinate alle colture a perdere;

Il concessionario inoltre, in caso di controlli da parte dell'autorità preposta, è tenuto ad esibire il presente atto unitamente al decreto di prima concessione;

La mancata osservanza da parte del concessionario di quanto stabilito nel presente decreto e nei "criteri per la costituzione di aziende faunistico-venatorie" emanati con D.P.G.R. n°625 del 22 settembre 2003, comporta la revoca immediata della concessione.

La Concessione è subordinata, altresì, alle risultanze dei controlli che potranno essere effettuati sulla consistenza territoriale dell'azienda, sulla permanenza delle caratteristiche ambientali nonché in merito alla disponibilità di proprietari e/o conduttori di fondi ricadenti all'interno del perimetro dell'azienda per il rinnovo.

- di inviare copia del presente atto al Sig. Assessore all'Agricoltura e alle Attività Produttive, alla Segreteria di Giunta Servizio 04 -Registrazione Atti Monocratici, Archiviazione decreti dirigenziali ed al B.U.R.C. per quanto di rispettiva competenza.

D.ssa Lombardo Daniela